

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA

La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:

Dr. Giuseppe Iannaccone

Presidente

Dr. Silvia R. Fabrizio

Consigliere

Dr. Francesco S. Filocamo

Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in II grado iscritta al N° 1028 del Ruolo generale dell'anno 2016, promossa da:

, elettivamente domiciliato in L'Aquila presso lo studio dell'avv. Paolo Quadrucchio, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Quadrucchio per mandato allegato in copia digitale all'atto di appello depositato con modalità telematica;

- appellante -

CONTRO

MINISTERO DELL'INTERNO - COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI ANCONA, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di L'Aquila, presso i cui uffici è per legge domiciliato;

- appellato -

OGGETTO: appello avverso ordinanza del Tribunale di L'Aquila depositata il 22/4/2016 nel procedimento n. 677/2016 RG e comunicata il 16/5/2016.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La ordinanza appellata ha rigettato il ricorso *ex artt.* 19 d.lgs. 150/2011 e 702-bis c.p.c. proposto dall'odierno appellante contro il provvedimento di diniego della protezione internazionale (riconoscimento dello status di rifugiato o, in gradato subordine, protezione sussidiaria o protezione umanitaria) emesso dalla competente Commissione Territoriale di Ancona.

L'appello è stato proposto con atto di citazione, notificato al Ministero dell'Interno, che si è costituito ed ha concluso per l'inammissibilità o comunque il rigetto dell'appello.

Alla udienza del 14/12/2016 questa Corte ha rilevato e sottoposto alle parti la questione relativa alla ammissibilità dell'appello.

Ritiene la Corte che l'appello debba essere dichiarato inammissibile.

Come è noto, la tutela giurisdizionale nei confronti dei provvedimenti amministrativi in materia di riconoscimento della protezione internazionale è stata, nel nostro ordinamento, regolata da diverse discipline normative succedutesi nel corso del tempo. Per quanto, più specificamente, concerne il procedimento di secondo grado, all'iniziale previsione contenuta



nell'art. 35, comma 11, d.lgs. 25/2008 ed integrata dalla legge 94/2009 («avverso la sentenza pronunciata ai sensi del comma 10 il ricorrente, il Ministero dell'Interno e il pubblico ministero possono proporre reclamo alla corte d'appello, con ricorso da depositare presso la cancelleria della corte d'appello, a pena di decadenza, entro dieci giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza») fece seguito, quella contenuta nell'art. 19 d.lgs. 150/2011 (il cui art. 36 abrogò il predetto art. 35, comma 11), che, a decorrere dal 6/10/2011, assoggettò le controversie in esame al rito sommario di cognizione di cui agli artt. 702-bis e ss. c.p.c., senza dettare alcuna specifica disposizione per i gradi successivi al primo, salvo estendere anche a questi il carattere d'urgenza impresso alla controversia (comma 10). Nel vigore di tale ultima disciplina (successivamente ulteriormente modificata nei termini di cui si dirà tra poco) l'appello contro le ordinanze emesse ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 e 702-bis citati restava, quindi, regolato esclusivamente dall'art. 702-quater c.p.c., che si limita a prevedere l'appello senza nulla specificare quanto alla relativa forma. L'assenza di disposizioni specifiche in ordine alla forma dell'appello sia nell'art. 702-quater c.p.c., sia nell'art. 19 d.lgs. 150/2011 e la conseguente applicabilità della «disciplina ordinaria di cui agli artt. 339 e ss. c.p.c.» avevano condotto il giudice di legittimità a ritenere che, nelle controversie *de qua* - come in tutte quelle soggette al rito sommario di cognizione e non caratterizzate da «alcuna specifica disposizione normativa per il secondo grado» - l'appello dovesse essere proposto con atto di citazione, venendo dunque in rilievo, al fine della sua tempestività ed a prescindere dalla forma in concreto utilizzata, la notificazione dell'atto di impugnazione, che avrebbe dovuto intervenire entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza (Cass. 15/12/2014, n. 26326, che ha confermato la declaratoria di inammissibilità di un appello proposto con ricorso depositato tempestivamente ma non notificato).

Tuttavia, in epoca successiva all'arresto appena ricordato, il legislatore è intervenuto ancora una volta sull'art. 19 d.lgs. 150/2011, giacché l'art. 27 d.lgs. 142/2015 (entrato in vigore il 30/9/2015 e quindi certamente applicabile nella specie) ha riscritto il comma 9 nei seguenti testuali termini: «entro sei mesi dalla presentazione del ricorso, il Tribunale decide, sulla base degli elementi esistenti al momento della decisione, con ordinanza che rigetta il ricorso ovvero riconosce al ricorrente lo status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria. In caso di rigetto, la Corte d'Appello decide sulla impugnazione entro sei mesi dal deposito del **ricorso**. Entro lo stesso termine, la Corte di Cassazione decide sulla impugnazione del provvedimento di rigetto pronunciato dalla Corte d'Appello». E' rimasto invariato il comma 10, che continua a conferire carattere d'urgenza alla trattazione della controversia in ogni grado.

Oggi, pertanto, è normativamente ed espressamente previsto che l'appello debba essere proposto in forma di «ricorso». Né è possibile ritenere che il legislatore del 2015 (a fronte dei contrasti interpretativi già manifestatisi sul punto) abbia utilizzato il termine «ricorso» in modo improprio o generico, come dimostra, peraltro, la differenza lessicale tra la parte di disposizione riferita all'appello («deposito del ricorso») e quella riferita al giudizio di cassazione («impugnazione del provvedimento»), la quale si spiega proprio in ragione del



fatto che l'atto introduttivo del grado di legittimità assume già nella disciplina generale la forma di ricorso, con conseguente inutilità di qualsiasi specificazione in tal senso. Oltre al dato testuale (che appare comunque difficilmente superabile), milita nel senso di una consapevole opzione legislativa per la forma del ricorso la considerazione che la fissazione del breve termine di sei mesi per la decisione sulle impugnazioni non vale solo a ribadire il carattere di urgenza del procedimento (da solo indubbiamente insufficiente a determinare le modalità procedurali da seguire), ma pone al giudice un obbligo ed impone, quindi, di affidare allo stesso giudice, sin dalla fase introduttiva del gravame, il governo dei tempi del processo, sottraendolo a scelte (che possono essere dettate dal perseguimento di esigenze esattamente opposte a quella di celerità della decisione, ove si consideri l'effetto di automatica autorizzazione del richiedente alla permanenza sul territorio dello Stato determinato dalla mera proposizione del ricorso giurisdizionale e protraentesi *ex lege* sino alla definizione dello stesso in tutti i gradi previsti dalla normativa interna) dell'appellante, al quale sarebbe invece rimessa la indicazione della udienza di trattazione se l'appello dovesse o potesse essere introdotto con atto di citazione (una chiara esemplificazione di quanto appena osservato è offerta dal caso di specie, in cui, con un atto di appello iscritto a ruolo il 23/6/2016 l'appellante ha fissato la udienza di trattazione al 15/11/2016, così «consumando» quasi per intero il termine di durata previsto dall'art. 19, comma 9, cit.). Né varrebbe obiettare che il giudice potrebbe comunque disporre l'anticipazione dell'udienza indicata nell'atto di appello, perché nei procedimenti che iniziano con la notifica dell'atto di citazione, gli artt. 175, comma 2, e 168-bis, commi 4 e 5, c.p.c. non consentono che l'udienza fissata nell'atto introduttivo sia anticipata d'ufficio, sicché il provvedimento anticipatorio è – quanto meno se non notificato al convenuto – nullo (ad esempio Cass. 26361/2011).

L'interpretazione letterale, razionale e sistematica della norma attualmente vigente conduce, in conclusione, a ritenere che l'appello contro le ordinanze rese *ex art.* 702-ter c.p.c. in materia di protezione internazionale, in parziale espressa deroga alla generale previsione di cui all'art. 702-quater (in combinato disposto con l'art. 339) c.p.c. (deroga peraltro conforme al rinvio alla disciplina codicistica contenuto nel comma 1 dell'art. 19 d.lgs. 150/2011, che fa salvo quanto «diversamente disposto dal presente articolo») ed in forza di specifica previsione da parte del comma 9 di quest'ultima norma, debba essere proposto con ricorso da depositare entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza (come sancito dall'art. 702-quater, *in parte qua* non derogato).

Nella specie, invece, l'appello è stato proposto con atto di citazione. Ciò non comporta, di per sé, la nullità dell'atto, alla luce del principio di strumentalità delle forme processuali (e di possibile conversione degli atti formalmente irregolari, che ne costituisce corollario), espresso tra l'altro dall'art. 156, comma 3, c.p.c.. Tuttavia, secondo un indirizzo interpretativo costantemente affermato dalla giurisprudenza nomofilattica (e sotteso anche alla sopra ricordata Cass. 26326/2014), la conversione, ai sensi della norma appena ricordata, di un atto introduttivo non conformato allo specifico modello legale del procedimento che intende introdurre, può realizzarsi solo se l'atto da convertire sia dotato di tutti i requisiti indispensabili al raggiungimento dello scopo dell'utile introduzione del procedimento



secondo lo schema legale prescritto. Ne consegue che - in ipotesi di impugnazione irritualmente promossa con citazione anziché con ricorso - la conversione si verifica soltanto in caso di tempestivo deposito dell'atto nella cancelleria del giudice adito, posto che, nei procedimenti per ricorso, è a tale adempimento che si collega il perentorio termine d'ammissibilità dell'atto medesimo (si vedano, a mero titolo di esempio, Cass. SU 22848/2013; Cass. SU 2907/2014; Cass. 17513/2016; Cass. 22447/2016).

Nel caso che ci occupa, mentre la ordinanza impugnata è stata comunicata (per espresso riconoscimento dell'appellante) il 16/5/2016, l'atto di appello risulta depositato in cancelleria con modalità telematica solo il 24/6/2016 e, dunque, oltre il termine di trenta giorni. Pertanto, l'atto stesso si rivela inidoneo, nonostante la conversione in ricorso, a produrre utilmente l'effetto tipico dell'impugnazione e ad impedire il passaggio in giudicato del provvedimento reso in primo grado, a nulla rilevando se esso sia stato o meno notificato nel rispetto di quel termine.

Conseguentemente, essendo ormai passata in giudicato la ordinanza impugnata nel momento in cui, con il deposito, l'atto di appello avrebbe potuto produrre il proprio effetto, quest'ultimo si rivela inammissibile e tale deve essere dichiarato, senza possibilità di esaminarlo nel merito.

Le spese del grado vanno interamente compensate tra le parti, in ragione della decisione in rito, della novità delle questioni trattate e del rapido susseguirsi di discipline processuali differenti.

Poiché l'appellante non risulta ammesso al patrocinio a spese dello Stato per il grado di appello (avendo documentato richiesta in tal senso al competente COA solo il 20/3/2017), la inammissibilità dell'appello impone di dichiarare la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater dpr 115/2002.

P.Q.M.

La Corte d'appello, definitivamente decidendo:

1. dichiara inammissibile l'appello;
2. dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali del presente grado;
3. dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater dpr 115/2002.

Così deciso in L'Aquila, nella camera di consiglio del 22 marzo 2017

Il Consigliere estensore
Francesco S. Filocamo

Il Presidente
Giuseppe Iannaccone

